

Società con crediti certi estinta se i soci non impugnano il bilancio finale

La procura alle liti conferita successivamente dal liquidatore è nulla

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Vicenza, con decreto del [10 maggio 2017](#), ha rigettato la richiesta di due soci di una srl estinta di ottenere la **cancellazione della estinzione** (ovvero la cancellazione della cancellazione) – attraverso l'esercizio da parte del Giudice del Registro delle imprese dei poteri di cui all'[art. 2191](#) c.c. – soffermandosi su taluni profili di sicuro interesse.

I soci ricorrenti, in particolare, ritenevano che la cancellazione della srl fosse avvenuta, il 28 gennaio 2016, in difetto dei presupposti di legge, in quanto l'attività liquidatoria non era affatto cessata, dal momento che: dal bilancio finale di liquidazione (depositato presso il Registro delle imprese alla fine di settembre 2015) risultava la presenza di **crediti certi ed esigibili**; era pendente, dal 1° settembre 2015, un giudizio arbitrale attinentemente all'impugnativa delle delibere di messa in liquidazione della società e di approvazione del bilancio 2014 (adottate il 3 giugno 2015); la società aveva continuato a svolgere attività anche dopo la cancellazione, come poteva desumersi dal fatto che il procuratore "ad litem" nell'ambito del giudizio arbitrale aveva proseguito nello svolgimento del proprio incarico e che il liquidatore, dopo la cancellazione della società, aveva conferito mandato ad un legale per la costituzione della società nel giudizio [ex art. 2191](#) c.c. davanti al giudice del Registro delle imprese.

I giudici vicentini, alla luce delle indicazioni fornite in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ritengono che, ove nessun socio, nei termini indicati dall'[art. 2493](#) c.c., abbia proposto **reclamo** avverso il **bilancio finale di liquidazione** depositato, con conseguente cancellazione della società dal Registro delle imprese, la pendenza di un giudizio arbitrale (tra un socio e la società) o il mancato effettivo recupero dell'attivo indicato prima della cancellazione, non siano preclusivi di una valida cancellazione della società. La mancata attesa da parte del liquidatore della conclusione del suddetto giudizio (che non sembrerebbe indicato nel bilancio finale di liquidazione) o del recupero effettivo dei crediti (indicati nel bilancio), infatti, consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

I soci (compresi quelli ricorrenti) avrebbero potuto **bloccare la procedura** proponendo reclamo contro il bilancio finale di liquidazione nel termine di novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito. In assenza di tale reclamo, la pendenza di giudizi (nella specie, arbitrale) o il mancato recupero di elementi attivi non ostano alla cancellazione della società, dovendosi presumere che la società vi abbia rinunciato (*cf.* Cass. SS.UU. nn. [6070](#), [6071](#) e [6072/2013](#), Cass. n. [25974/2015](#) e

Cass. n. [21517/2016](#), dove si afferma che con l'estinzione: si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni "non compresi nel bilancio di liquidazione" della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato; è escluso che la società possa agire o essere convenuta in giudizio e se l'estinzione interviene in pendenza di giudizio si determina un evento interruttivo).

La cancellazione della cancellazione può, comunque, essere disposta qualora la prima iscrizione sia avvenuta in difetto delle condizioni di legge, non risultando di fatto **cessata l'attività d'impresa**. Rispetto a ciò, peraltro, deve considerarsi che la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese della società in liquidazione, a partire dal momento in cui si è verificata l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio e fa venire meno il potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore.

Di conseguenza è **nulla la costituzione in giudizio** della società avvenuta in forza di un mandato rilasciato in nome di soggetto inesistente e da parte di un soggetto (l'ex liquidatore) che non poteva rilasciare alcun valido mandato alle liti quale legale rappresentante di una società estinta, avendo perso il potere di conferimento della procura "ad litem" che, in quanto rilasciata, deve a sua volta ritenersi affetta da nullità. Ad ogni modo, l'atto in sé non è certamente indice di continuazione dell'attività di impresa della società, quanto, piuttosto, di un errore del professionista.

In relazione alle attività poste in essere dal procuratore "ad litem" in forza di mandati conferiti in **date precedenti** rispetto all'estinzione della società e funzionali rispetto all'assistenza nel pendente giudizio arbitrale, invece, occorre considerare come si tratti di attività valide, in quanto espressione del principio della "ultratattività del mandato alle liti" (*cf.* Cass. SS.UU. n. [15295/2014](#)). E l'attività processuale svolta nel corso del giudizio arbitrale dal difensore della società anche dopo la cancellazione rientra nelle funzioni svolte dal difensore quale "dominus litis" e comunque (tenuto conto del contenuto tecnico-processuale dell'attività) non è indice univoco di prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società cancellata.